

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONE CONSULTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 324/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 30 giugno 2011,
si è pronunciata sui seguenti argomenti:

Collegio composto con la partecipazione dei Signori:

Dott. Giancarlo CORAGGIO: Presidente; Prof. Carlo ANGELICI, Avv. Salvatore CATALANO, Prof. Salvatore Lucio PATTI, Prof. Domenico PORPORA, Dott. Giuseppe SCANDURRA, Prof. Silvio TRAVERSA: Componenti; Dott. Antonio METITIERI: Segretario.

1) ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA 8, STATUTO FEDERALE E 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

a) CALCIATORI

Giuseppe GREGORIO

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Giuseppe Gregorio, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 31.12.2011;
- esaminata la documentazione;
- considerata l'entità della sanzione, la porzione di essa già scontata nonché la tipologia della violazione,

esprime **parere favorevole**.

b) DIRIGENTI

Salvatore AMATO – Giampiero ANTONELLI

Parere sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

2) RICHIESTE DI PROROGA INDAGINI DELLA PROCURA FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 11 C.G.S.

La Corte di Giustizia Federale - Sezione Consultiva - esamina le richieste di proroga delle indagini come da istanze pervenute dalla Procura Federale, rispetto alle quali la stessa ha allegato i documenti attestanti gli eccezionali motivi che le giustificano:

per quanto attiene ai procedimenti nn. 250, 265, 517, 397, 395, 844, 479, 463, 481, 314, 506, 057, 254, 26 la Corte, ritenuto che sussistano le necessarie condizioni, accoglie le domande di proroga e, in coerenza con l'art. 32, comma 11, C.G.S., fissa il nuovo termine al 31 dicembre 2011.

Per quanto riguarda i procedimenti nn. 1615, 1367, 1457, 1446, 1619, 1456, 1160, 857, 1625, 1633, 829, 2213, 972, 797, 1368 la Corte, preso atto che ai sensi dell'art. 32, comma 11, C.G.S., il termine delle indagini in questione scade il 31 dicembre 2011; ritenuto che la nuova disposizione abbia comportato l'abrogazione implicita dell'art. 40, comma 2, C.G.S., dichiara, allo stato, inammissibili le domande per carenza di interesse.

Per quanto attiene infine ai procedimenti nn. 1388, 1598, 827 la Corte, constatato che le domande di proroga fanno riferimento all'avvio delle indagini, mentre ai sensi dell'art. 32, comma 11, C.G.S. il *dies a quo* deve ritenersi coincidente con la data delle denunce, chiede alla Procura di precisare tali circostanze.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma, il 30 giugno 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete